

## ACCORDO DI PARTENARIATO

**Finalizzato alla realizzazione del Progetto CARENET 2026 Assistenza domiciliare connessa e continua**

**Tra**

**Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa**, con sede in Empoli (FI) Via dei Cappuccini n. 79, C.F./P.IVA 91014920507, rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominata "SdS";

e

**SintesiMinerva Società Cooperativa Sociale**, con sede in Empoli (FI) Via G. Dupré n. 10, C.F./P.IVA 05172950486, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore Mariacristina Beatrice Dragonetti (C.F. \_\_\_\_\_) domiciliata ai fini della carica ricoperta presso la sede della società che rappresenta, di seguito denominata "Cooperativa"

### Premesso che

- SintesiMinerva ha partecipato al Bando indetto dalla Fondazione Cr Firenze "La Fondazioni per gli Anziani - 2026 - Linea Intervento B Progetto: "CARENET 2026 Assistenza domiciliare connessa e continua", allegato al presente accordo e parte integrante dello stesso.
- Il Progetto CARENET offre un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) innovativo, potenziato dall'uso strutturato delle tecnologie digitali, con l'obiettivo di migliorare sia i processi assistenziali sia gli esiti di salute e benessere delle persone fragili.
- Il progetto è rivolto prioritariamente ai residenti degli 11 Comuni dell'Empolese e della Valdelsa afferenti alla SDS Empolese Valdarno Valdelsa, che costituiscono l'ambito territoriale prevalente di intervento. In via residuale, e nel rispetto dell'assetto organizzativo dei servizi e dei principi di equità di accesso, potranno essere accolti anche residenti dei Comuni del Valdarno rientranti nel medesimo ambito SDS, in coerenza con l'organizzazione del servizio domiciliare integrato ed al fine di garantire l'integrità del servizio pubblico territoriale del Partner socio-sanitario.
- Il servizio è realizzato in partenariato con i Servizi Sociali della SDS EVV.
- In data 8/04/2026 la Fondazione CR Firenze ha approvato il sostegno alla richiesta presentata da SintesiMinerva, stanziando la somma di € 78.000,00. Detta liberalità si sostanzia nella costituzione di un plafond a favore di SintesiMinerva per la distribuzione di voucher per l'accesso "calmierato" ai servizi previsti nel Progetto CARENET da parte di utenza fragile, come individuata nel Bando.
- Il voucher sarà intestato al diretto beneficiario per accedere al servizio erogato dalla Cooperativa e coprirà fino al 70% del costo del servizio per i beneficiari con ISEE sino a € 23.000 e fino al 50% per i beneficiari con ISEE sino a € 35.000.

Tutto quanto sopra premesso, da considerare parte integrante del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue.

### Art. 1 - Oggetto

Il presente accordo disciplina il rapporto di partenariato tra le Parti finalizzato alla progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività previste dal progetto denominato "CARENET", nonché ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

## **Art. 2 - Impegni delle Parti**

La SdS si impegna:

- Segnalare e predisporre l'invio dei beneficiari alla Cooperativa. In particolare SdS individuerà minimo 20 destinatari over 65, primariamente attraverso quelli già in carico ai Servizi Sociali con richiesta di ISEE condivisi con la Cooperativa dando priorità agli utenti già in carico ai servizi domiciliari finanziati con fondi PNRR. Sarà possibile anche per la Cooperativa, proporre all'SDS dei nominativi che, se ritenuti idonei, potranno iniziare il percorso di presa in carico. Pertanto SDS parteciperà alla presa in carico integrata dei beneficiari del progetto, assumendo un ruolo attivo nella gestione dei procedimenti amministrativi e degli interventi socio-sanitari previsti, in coerenza con quanto declinato nella proposta progettuale.
- Per quanto di sua competenza, si impegna a fornire tutti i dati degli utenti necessari all'avvio del progetto nel rispetto delle regole del Bando;
- In conformità al regolamento interno di SDS relativo al servizio assistenza domiciliare diretta per adulti, disabili, anziani e famiglie, si impegna a compartecipare alla spesa in favore degli utenti con ISEE sino a € 15.000 compreso, per un massimo di € 20.000 complessivi;
- A concedere l'utilizzo del logo per le pubblicazioni cartacee e multimediali, dietro verifica del materiale.

La Cooperativa si impegna a:

- Gestire tutti i rapporti con la Fondazione CR Firenze inerenti al progetto in questione;
- Gestire tutte le pratiche amministrative necessarie allo svolgimento del progetto, sia rispetto agli utenti che rispetto alla Fondazione CR Firenze.
- Predisporre la documentazione di adesione al progetto che include anche l'obbligo di compartecipazione privata in base alle regole del bando, fatto salvo quanto sopra rispetto agli utenti con ISEE inferiore o uguale a € 15.000;
- Gestire tutte le pratiche di rendicontazione necessarie in base a quanto richiesto dal Bando;
- Sviluppare un modello di Assistenza Domiciliare Integrata dedicato agli anziani fragili con decadimento cognitivo ed altre patologie individuati per il progetto.

## **Art. 3 – Durata**

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di dodici mesi decorrenti dalla lettera di approvazione della Fondazione CR Firenze, salvo proroga concordata per iscritto tra le Parti.

## **Art. 4 – Aspetti economici**

La quota di compartecipazione di SDS verrà erogata nella seguente modalità: un acconto pari al 40% all'avvio del progetto e il restante 60% al termine della prestazione del servizio presso gli utenti beneficiari della compartecipazione da parte di SDS, previa rendicontazione puntuale dell'attività svolta. In particolare, la rendicontazione dell'attività svolta dovrà essere riferita al numero di prestazioni erogate a ciascun destinatario individuato sul progetto.

## **Art. 5 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui verranno a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo e a non divulgarli a terzi se non nei casi previsti dalla legge o previa autorizzazione della Parte interessata.

## **Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il firmatario si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Empolese Valdarno Valdelsa. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Soggetto attuatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per il Soggetto attuatore il trattamento di dati personali per conto della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa il Soggetto attuatore quale responsabile esterno del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, come previsto nell'art. 5 della suddetta convenzione, il soggetto attuatore si impegna a mettere a disposizione della SDS Empolese Valdarno Valdelsa una reportistica che consenta un'attenta valutazione del progetto e che fornisca dati per una puntuale pianificazione di azioni future. I dati raccolti attraverso l'uso del gestionale aziendale, rimarranno a disposizione del soggetto attuatore. Di conseguenza, nel rispetto del principio di accountability, il soggetto attuatore mette a

conoscenza il titolare del trattamento dei dati nella persona del Direttore della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, quale firmatario della convenzione, che il soggetto attuatore provvederà a far sottoscrivere e firmare ad ogni utente coinvolto nel Progetto Sostegno Fragilità Anziani e di conseguenza inserito nella del gestionale aziendale, una autonoma informativa che consenta al soggetto attuatore di trattare i dati dell'utente anche al di fuori delle finalità del progetto stesso e si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione del servizio nel caso in cui lo stesso utente lo richieda

h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con la SdS Empolese Valdarno Valdelsa. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del contratto. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Procedimento con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito. E' allegato al presente atto l'accordo per il trattamento dati ai sensi del regolamento UE 2016/679 (All.B) che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto stesso.

#### **Art. 7– Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il CIG è il seguente: \_\_\_\_\_.

Il soggetto gestore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il soggetto gestore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dal soggetto gestore alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. Il soggetto gestore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a Società SintesiMinerva Società Cooperativa Sociale, alle transazioni relative al presente contratto è il seguente:

[REDACTED]

[REDACTED]

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 8 – Incompatibilità e divieto di pantouflage**

Sintesi-Minerva si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

La struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. a questa SdS entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

#### **Art. 9 – Controversie**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano preliminarmente a ricercare una soluzione bonaria. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa \_\_\_\_\_

Per la SintesiMinerva società Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_

- **Allegato A:** Bando “La Fondazioni per gli Anziani - 2026 - Linea Intervento B Progetto: "CARENET 2026 Assistenza domiciliare connessa e continua”;
- **Allegato B:** Atto di nomina della Cooperativa quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.